

All. 14 Comunicazione dati fatturazione elettronica.

Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dal DM n. 55 del 3 aprile 2013, la Consip Spa a far data dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano emesse in formato elettronico. A tal fine si specifica che, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, le fatture in formato elettronico che saranno emesse dai fornitori a partire dal 31 marzo 2015 per essere accettate, registrate e pagate dovranno contenere necessariamente (ove presenti) i campi indicati nella tabella sotto riportata.

Si precisa che i fornitori possono allegare alla fattura elettronica qualsiasi documento in formato PDF/A che fornisca ulteriori dettagli ed informazioni necessari alla lavorazione della stessa; le fatture dovranno essere trasmesse mediante invio singolo e non raggruppate in lotto.

Campo	Descrizione funzionale
1.1.4.	Codice IPA - UFC4IQ
2.1.2.2	Codice contratto (G, T, TT..)
2.1.3.2	Codice commessa
2.1.3.4	Nodo
2.1.3.5	Foglia
2.1.2.6	Codice CUP
2.1.2.7	Codice CIG
2.1.8.1.	Numero DDT
2.1.8.2	Data DDT
2.2.1.15	Tipologia costo (costo consip o rimborso)
2.2.1.16.1	Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto)
2.2.1.4	Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). Compilare una riga per ogni singola riga di ordine.
2.2.1.5	Numero di unità cedute / prestate
2.2.1.7.	Data inizio periodo competenza
2.2.1.8.	Data fine periodo competenza

-

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) deve indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l'importo dell'attività eseguita da tale società.

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i.